



Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 03-05-2021

COPIA

OGGETTO: Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria IMU - per anno 2021-

L'anno **duemilaventuno**, addì **tre** del mese di **maggio** alle ore **13:00** presso il Centro polivalente, regolarmente convocato, si è riunito, in Prima convocazione in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale.

All'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente/Assente
Piras	Ignazio	Sindaco	Presente
Corda	Gian Piero	Consigliere	Presente
Muroni	Giovanni	Consigliere	Presente
Demuru	Graziano	Consigliere	Presente
Corda	Giampaolo	Consigliere	Presente
Atzeni	Giada	Consigliere	Assente
Pinna	Giandomenico	Consigliere	Presente
Sanna	Pierangelo	Consigliere	Assente
Licheri	Antonella Maria Maddalena	Consigliere	Assente
Carta	Simone	Consigliere	Assente
Deriu	Davide	Consigliere	Assente

Presiede il Dott. Ignazio Piras nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente Dott. Ignazio Piras constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario comunale Dott. Gianfranco Falchi, invitando il Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- con la legge n. 160 del 2019 è stata disciplinata con nuove modalità l'imposta municipale propria (IMU), ai commi da 739 a 783 dell'art.1;
- la stessa legge dispone l'abrogazione della TASI;
- la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1, che alle varie tipologie di immobili si applicano le seguenti aliquote di base, con la possibilità di applicare, sulle stesse, quote di aumento o di diminuzione, secondo le indicazioni contenute nel prospetto allegato:

Viste le disposizioni di dettaglio e le annotazioni tecniche predisposte dall'ufficio, così articolate:

la legge n. 160 del 2019, articolo 1, contiene le seguenti previsioni:

- comma 748: l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750: l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751: fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752: l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755: a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- comma 756: prevede la possibilità per il Comune, a decorrere dall'anno 2021, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- comma 757: prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al

comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

Con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il Dipartimento delle finanze ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che, per le esigenze finanziarie del Comune per il 2021 si possono mantenere invariate le aliquote vigenti;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi di dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

delibera

di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria – IMU - per l'anno 2021:

Descrizione tipologia immobile	Aliquota deliberata
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze*	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	0,4%
Fabbricati del gruppo catastale D (quota riservata allo Stato)	0,76%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	0,0%
Fabbricati rurali strumentali	0,0%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%

di precisare che è applicabile una riduzione del 50% della base imponibile per i seguenti casi:

- immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208;
- fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni (art. 13 D.L. 201 del 6/12/2011 e s.m.i.);
- su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che non sia locata o data in comodato;

di demandare al settore finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Dott. Ignazio Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gianfranco Falchi

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Antonella Masala

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Antonella Masala

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno _____ dove
resterà per giorni quindici consecutivi.

Dualchi, li _____

Il segretario comunale
f.to Dott. Gianfranco Falchi

La presente copia è conforme all'originale.

Dualchi, li _____

Il Funzionario Incaricato
